



REGOLAMENTO COMUNALE
per la tutela dall'inquinamento acustico e modalità di autorizzazioni alle
attività rumorose e di rilascio delle deroghe al limite di zona

Indice generale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 - Campo di applicazione.....	2
Art. 2 - Definizioni.....	3
TITOLO II - DISCIPLINA ACUSTICA IN ATTIVITA' PERMANENTI o STAGIONALI.....	3
Art. 3 - Norme generali di applicazione.....	3
Art. 4 - Attività musicale in esercizi aperti al pubblico, circoli privati, palestre ecc.....	4
Art. 5 - Valutazione previsionale di clima acustico.....	5
TITOLO III - DISCIPLINA ACUSTICA IN ATTIVITÀ TEMPORANEE, CANTIERI, MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI.....	6
Art. 6 - Campo di applicazione.....	6
Art. 7 - Comunicazioni e autorizzazioni.....	6
Art. 8 - Tempi dei procedimenti.....	6
Art. 9 - Comunicazione preventiva nel rispetto dei limiti.....	7
Art. 10 - Attività rumorose temporanee e manifestazioni svolte all'interno delle aree destinate a spettacoli di carattere temporaneo.....	7
Art. 11 - Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici – indicazioni generali.....	8
Art. 12- Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanea, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo e/o mobile.....	9
Art. 13 - Manifestazioni in impianti sportivi.....	10
Art. 14 - Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per cantieri	11
Art. 15 - Criteri di misurazione.....	12
Art. 16 - Altre attività rumorose	12
TITOLO IV – NORME FINALI.....	13
Art. 17 - Controlli e vigilanza.....	13
Art. 18 - Sanzioni.....	14
Art. 19 - Procedimento di rientro nei limiti.....	15
Art. 20 - Regime transitorio e Abrogazioni.....	16
Art. 21 - Allegati.....	16
Art. 22 - Norma Finale.....	16

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/1995, (Legge quadro sull'inquinamento acustico), della L.R. n. 89 del 1/12/98 e del D.P.G.R 2/R/2014 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico) e loro modifiche e integrazioni e concorre a tutelare la quiete e la tranquillità delle persone quali presupposti per la qualità della vita su tutto il territorio comunale.
2. Il presente Regolamento detta norme a tutela dall'inquinamento acustico, nonché individua le modalità e i criteri per il rilascio di autorizzazioni comunali per attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, anche in deroga ai valori limite prescritti dalla vigente normativa in materia acustica, con riferimento alla classe acustica di appartenenza definita dal Piano di Classificazione acustica del Comune di Livorno.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i rumori causati da:
 - cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (acqua potabile, gas, fognature, linee telefoniche, elettriche, traffico, ecc.);
 - operazioni effettuate per fronteggiare od evitare il verificarsi di situazioni di pericolo o stati di necessità;
 - utilizzo delle campane per le celebrazioni liturgiche;
 - condizionatori ad uso privato, non a servizio di attività produttive, commerciali o professionali;
 - problemi condominiali o di vicinato, sia causati da sorgenti antropiche che determinati da servizi e impianti fissi ad uso comune di un edificio (centrali termiche, autoclave, ecc.);
 - comportamenti di privati cittadini all'interno delle proprie abitazioni singole e/o all'interno di condomini (es. installazione di apparecchiature, utilizzo di strumenti musicali, mantenimento di alto volume di impianti di diffusione sonora e/o televisivi, schiamazzi, animali da compagnia, ecc.);
 - cortei, scioperi o manifestazioni di protesta regolarmente autorizzati svolti in orario diurno;
 - sfilate di carri allegorici, marcia/esibizione di bande musicali cittadine e/o militari, in occasione di ricorrenze civili (martedì di carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 4 Novembre, Festa della Toscana, ecc.), religiose (festa patronale, celebrazioni pasquali), militari e in occasione di eventi sportivi che l'Amministrazione Comunale riterrà particolarmente significativi;

Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e modalità di autorizzazioni alle attività rumorose e di rilascio delle deroghe al limite di zona

- “notte bianca” e “notte blu”;
- manifestazioni di fine anno nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, ferme restando le definizioni di cui alla Legge 447/95 e successivi decreti attuativi, si definiscono:

1. Attività temporanea: attività limitata nel tempo e con ubicazioni variabili, non accessoria ad esercizi permanenti o stagionali, di durata generalmente non superiore a 30 gg l'anno (ad es. circo, luna park, mercatini, ecc.), ad eccezione di cantieri edili, stradali e assimilabili;
2. Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e spettacoli a carattere temporaneo e/o mobile: eventi temporanei programmati in un periodo di tempo prestabilito, individuabile da una data (ed orario) di inizio e da una data (ed orario) di termine, che si svolgono in una o più giornate anche non consecutive, consistenti in manifestazioni o spettacoli svolti in luogo pubblico o aperto al pubblico in siti dedicati individuati dal Comune (allegato 1) o in siti occasionali che per loro natura non sono permanentemente adibiti a tale scopo e non risultino di pertinenza (privata, in concessione o autorizzata a qualsiasi titolo) di esercizi privati permanenti o stagionali a meno che tali eventi non si svolgano con il patrocinio o la partecipazione dell'Amministrazione Comunale;
3. Attività permanente e attività stagionale: attività e/o esercizi anche a carattere associativo aperti al pubblico in modo permanente o per periodi ripetitivi di anno in anno, anche in relazione alla stagione, esclusi dalle casistiche di cui ai punti 1 e 2;
4. Intervento di urgenza - cantieri: intervento edile o stradale da attuare in tempi brevissimi da effettuarsi:
 - a tutela della incolumità pubblica e privata;
 - a salvaguardia dell'ambiente, del territorio, di beni mobili e immobili, e per l'erogazione di servizi pubblici (linee elettriche e telefoniche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.);
5. Musica di sottofondo: musica diffusa destinata ad essere ascoltata in modo passivo, senza rappresentare il punto d'attenzione principale dell'ascoltatore, con livelli di emissione tali da essere consentita l'intelligibilità di una conversazione tra due persone.

TITOLO II - DISCIPLINA ACUSTICA IN ATTIVITA' PERMANENTI o STAGIONALI

Art. 3 - Norme generali di applicazione

1. Tutte le attività produttive, sportive, ricreative, commerciali e professionali, sia permanenti che stagionali, nell'esercizio della propria attività, in ambiente interno o esterno, sono soggette al rigoroso rispetto dei limiti di emissione, immissione assoluti e differenziali prescritti dalla vigente normativa in materia acustica, con riferimento alla classe acustica di appartenenza definita dal PCCA propria e dei ricettori limitrofi, anche in occasione di

spettacoli o eventi, svolti in maniera saltuaria o occasionale.

2. Nell'ambito di tutti i procedimenti autorizzativi espressi e non espressi (ad es. AUA, inizio attività all'interno di mercati e di centri commerciali, subentri ecc.) è fatto obbligo di compilazione, in base alla specifica casistica, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico (MODULO 1).
3. In tutti i casi in cui le attività comportino - o sia stato accertato - il superamento dei limiti differenziali e/o assoluti di rumorosità, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della L. 447/1995, predisposta da un tecnico competente in acustica, che - tra l'altro - deve contenere l'indicazione delle misure di mitigazione tecniche e strutturali (sull'edificio, sulle vie di propagazione o sulle sorgenti sonore) previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. Tale documentazione deve essere presentata a corredo dell'istanza di rilascio di Nulla Osta Acustico (istanza NOA, MODULO 2).
4. Nell'ambito dei procedimenti di cui ai commi 2 e 3, entro 30gg dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare accertamenti e/o controlli tanto sulla documentazione prodotta quanto in loco. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici all'interessato potrà essere richiesta la presentazione di documentazione tecnica comprovante la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e di eventuali integrazioni o chiarimenti alla documentazione presentata laddove se ne ravvisi la necessità in relazione a criticità specifiche; al riguardo, l'Amministrazione potrà impartire prescrizioni specifiche, relative ad esempio ad orari di funzionamento, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di bonifica o installazione di sistemi di mitigazione/limitazione, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività. Il mancato adempimento a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale potrà determinare l'emissione di atto interdittivo all'uso delle sorgenti/impianti rumorosi/sonori.
5. Il controllo tecnico sulla documentazione può essere effettuato dall'Amministrazione Comunale anche mediante verifiche sul luogo o avvalendosi di ARPAT nel rispetto della Carta dei Servizi di cui alla Legge Regionale n. 30/2009 e s.m.i. .
6. Le documentazioni di cui al presente articolo con l'eventuale documentazione di impatto acustico devono essere conservate presso l'attività unitamente a tutte le altre autorizzazioni al fine di poter essere esibite in caso di richiesta da parte dei soggetti preposti al controllo.

Art. 4 - Attività musicale in esercizi aperti al pubblico, circoli privati, palestre ecc.

1. L'utilizzo degli apparecchi acustici per la diffusione sonora, anche di sottofondo ad altre attività, può essere effettuato dalle ore 8.00 alle ore 24.00 in ambiente interno e dalle ore 10.00 alle ore 22.00 in ambienti esterni di pertinenza (aree private o dehors), nel rispetto dei limiti acustici stabiliti dalla normativa vigente e secondo le indicazioni contenute nella Valutazione di Impatto Acustico (VIAc) che deve essere conservata presso l'attività e resa disponibile su richiesta degli organi di controllo, fermo restando quanto stabilito all'art. 3 comma 2 relativamente alla presentazione della *dichiarazione sostitutiva dell'atto di*

notorietà di impatto acustico di cui al MODULO 1.

2. L'Amministrazione comunale può valutare, avvalendosi eventualmente di pareri di ARPAT e/o di ASL e della polizia locale, richieste di estensione di orario rispetto a quanto indicato al comma 1, previa dimostrazione da parte del richiedente del rispetto dei limiti normativi di emissione e di immissione anche nell'orario richiesto in ampliamento. In questi casi è necessaria istanza di nulla osta (NOA – MODULO 2) corredata di presentazione della VIAc.

Art. 5 - Valutazione previsionale di clima acustico

1. La valutazione previsionale di clima acustico, redatta in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, deve essere presentata nell'ambito dei procedimenti autorizzativi a corredo dell'attinente istanza edilizia sulla base dei criteri e dei contenuti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente. Tale valutazione deve evidenziare gli accorgimenti tecnici progettuali atti a garantire il rispetto dei limiti di cui al vigente PCCA, deve tenere conto anche degli impatti derivanti dall'opera di progetto sui recettori preesistenti e deve riportare il dettaglio di tutte le mitigazioni volte a limitare il rumore.
2. Facendo seguito al concetto di “prossimità” rispetto alle sorgenti previsto dalla normativa vigente, nei casi di nuovi insediamenti residenziali, ampliamenti di edifici residenziali già esistenti, cambi di destinazione d'uso a residenziale, è necessario predisporre la valutazione del clima acustico almeno nei seguenti casi:
 - a) nelle fasce di pertinenza acustica definite dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142 per le infrastrutture stradali;
 - b) nelle fasce di pertinenza acustica definite dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459 per le infrastrutture ferroviarie;
 - c) se a meno di 100 m di distanza sono presenti pubblici esercizi o circoli privati posti in classe acustica superiore secondo il vigente PCCA e comunque in tutti i casi in cui si preveda di realizzare nuove residenze in classe I o II, V;
 - d) se a meno di 200 m di distanza sono presenti impianti sportivi, ricreativi e discoteche.Resta facoltà dell'amministrazione comunale, la facoltà di richiedere la valutazione previsionale di clima acustico qualora ne evidenzi particolari criticità.
3. Per i progetti di opera pubblica di competenza comunale, in sede di progettazione preliminare, è opportuno procedere a valutazioni in merito all'ubicazione, all'orientamento, all'altezza e alla compatibilità dell'opera mentre la suddetta Valutazione previsionale di clima acustico deve essere parte integrante del progetto esecutivo.

TITOLO III - DISCIPLINA ACUSTICA IN ATTIVITÀ TEMPORANEE, CANTIERI, MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

Art. 6 - Campo di applicazione

1. Il presente titolo disciplina il rilascio di autorizzazioni, anche in deroga ai limiti acustici fissati dall'art. 2 della L. 447/95, nell'impiego di macchinari/strumenti/impianti rumorosi durante lo svolgimento di cantieri, di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile e di cantieri.

In particolare, vengono dettate disposizioni per:

- a) attività di cantiere (edili, stradali, ferroviari, ecc.),
- b) attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e spettacoli a carattere temporaneo e/o mobile (spettacoli, eventi musicali, comizi, manifestazioni di partito e sindacali, manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, sagre, feste patronali, concerti, feste popolari, ecc.) come definite all'art. 2.

Art. 7 - Comunicazioni e autorizzazioni

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 6, che prevedono l'impiego di macchinari/strumenti/impianti rumorosi, è soggetto a presentazione di comunicazione preventiva o di richiesta di autorizzazione ai fini acustici, con le modalità definite nei successivi commi in funzione della tipologia di attività e dell'area interessata.
2. Per lo svolgimento di attività rumorose temporanee e manifestazioni di cui all'art. 6 lett. b) che comportino l'impiego di macchinari/strumenti/impianti rumorosi nel rispetto dei limiti acustici e degli orari stabiliti, è prevista la comunicazione preventiva secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.
3. Per lo svolgimento di attività rumorosa di cui all'art. 6 che comportino l'impiego di macchinari/strumenti/impianti rumorosi in deroga ai limiti acustici e/o agli orari stabiliti, è previsto il rilascio di specifica autorizzazione secondo le modalità previste dagli artt. 11, 12, 13 e 14 del presente Regolamento.

Art. 8 - Tempi dei procedimenti

1. Nel caso di comunicazione preventiva di cui all'art. 7 comma 2, i termini di conclusione del procedimento sono di 20 giorni dalla data di protocollazione della comunicazione, fatta salva l'interruzione dei termini per la richiesta di integrazioni. Il procedimento si concluderà con le modalità indicate al successivo art. 9 comma 2.
2. Nel caso di richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità della normativa vigente e agli orari stabiliti di cui all'art. 7 comma 3, i termini di conclusione del procedimento sono di 30 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, fatta salva l'interruzione dei termini per la richiesta di integrazioni.

Art. 9 - Comunicazione preventiva nel rispetto dei limiti

1. Per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea e manifestazioni con uso di strumentazioni rumorose di cui all'art. 6, lett. b), anche nell'ambito di altri procedimenti autorizzativi, deve essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante MODULO A, secondo i tempi indicati al precedente art. 8, corredata dalle seguenti informazioni:
 - a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
 - b) breve descrizione del tipo di attività;
 - c) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività con indicazione delle eventuali diverse fasi e dell'articolazione oraria;
 - d) dichiarazione di rispetto dei limiti;
 - e) pianta dettagliata dell'area di intervento con l'identificazione di tutti gli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;

La dichiarazione di cui al punto d) deve essere redatta e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale come definito all'art. 2 comma 6 della Legge n. 447/1995.

2. Decorsi i termini del procedimento, in mancanza di provvedimento espresso, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa. In fase di istruttoria il Comune potrà procedere alla richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti. Nel caso rilevi criticità, l'Amministrazione provvederà, entro il termine del procedimento, a rilasciare autorizzazione espressa, con eventuali prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.
3. Copia della dichiarazione di cui al MODULO A con relativi allegati e copia dell'eventuale atto di prescrizioni aggiuntive di cui al comma 2 del presente articolo devono essere tenute nel luogo dove viene esercitata l'attività a disposizione per eventuali controlli di cui all'art. 17.

Art. 10 – Attività rumorose temporanee e manifestazioni svolte all'interno delle aree destinate a spettacoli di carattere temporaneo

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95, individua nel Piano di Classificazione Acustica le aree destinate a spettacoli di carattere temporaneo (di seguito AST) secondo i criteri definiti dalla normativa vigente regionale, definendo nel presente Regolamento la tipologia di attività che è possibile svolgere in ciascuna area e le fasce temporali di utilizzo della stessa (allegato 1).
2. Nelle aree di cui al comma 1 possono essere organizzate attività temporanee durante tutti i giorni dell'anno nel rispetto di quanto indicato al successivo comma 3 e degli orari e tipologie definite in allegato 1.
3. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 non deve comportare il superamento dei limiti assoluti di emissione e di immissione - valutati con tempo di misura (TM) > 15 minuti – stabiliti per le zone adiacenti l'AST in relazione alla loro classe acustica di appartenenza; tali limiti sono misurati in facciata all'edificio abitativo più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione. Non si applica il limite di immissione differenziale né si

Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e modalità di autorizzazioni alle attività rumorose e di rilascio delle deroghe al limite di zona

applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

4. Il responsabile dell'attività/manifestazione svolta nelle AST che, valutato il tipo e l'entità dell'attività/manifestazione, ritiene di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati in allegato 1 al presente regolamento, deve presentare tempestiva comunicazione mediante il modulo A tenendo conto delle tempistiche indicate al precedente art. 8 comma 1.
5. Nel caso l'attività/manifestazione abbia durata uguale o superiore a 7 gg, deve essere allegata al modulo A una valutazione di impatto acustico che descriva la programmazione dell'attività/manifestazione, che attesti le modalità operative e gli accorgimenti necessari a minimizzare l'impatto sui ricettori ed eventualmente preveda lo svolgimento di misure nelle prime giornate di attività/manifestazione.
6. Nel caso siano superati i limiti di cui al comma 3 o gli orari definiti in allegato 1 per le singole aree AST, è necessario presentare istanza di autorizzazione in deroga ai limiti nelle modalità indicate agli artt. 11 e 12.
7. Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.P.G.R. Toscana 2/R/2024, l'Amministrazione individua altresì nel Piano di Classificazione Acustica le aree normalmente utilizzate per manifestazioni (AM) definendo nel presente Regolamento la tipologia di attività che è possibile svolgere in ciascuna area e le fasce temporali di utilizzo della stessa (allegato 1); in tali aree possono essere svolte manifestazioni nel rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluti e differenziali (art. 9) oppure possono essere svolte manifestazioni con autorizzazione in deroga (artt. 11 e 12).
8. I contenuti dell'Allegato 1 in cui sono indicate la tipologia di attività e le fasce temporali di utilizzo delle singole AST/AM possono essere modificati con Delibera di Giunta Comunale come indicato al successivo art. 21.

Art. 11 - Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici – indicazioni generali

1. Le attività rumorose temporanee, i cantieri e le manifestazioni svolti in deroga ai limiti acustici in luoghi non appositamente individuati dalla Classificazione Acustica Comunale oppure nei casi di cui all'art. 10 comma 7 e 8 sono consentite previa acquisizione di apposito provvedimento autorizzativo.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga, il responsabile dell'attività deve presentare al competente Ufficio comunale apposita istanza tenendo conto delle tempistiche indicate al precedente art. 8 comma 2, secondo le procedure di seguito descritte e la modulistica allegata, in funzione della tipologia di attività.
3. Alle condizioni indicate ai successivi artt. 12 e 14, possono essere rilasciate deroghe ai limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente con provvedimento *semplificato*, ovvero senza parere della competente Azienda Sanitaria, previo accertamento dei requisiti e della completezza della documentazione necessaria.
4. Il responsabile dell'attività temporanea o manifestazione a carattere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, non rispetta i limiti o gli orari previsti per l'area interessata dall'attività deve presentare apposita istanza di autorizzazione in deroga ai limiti acustici corredata da una relazione o dichiarazione redatta da un tecnico competente in

acustica, tenendo conto delle tempistiche indicate al precedente art. 8 comma 2.

5. L'istanza di autorizzazione in deroga temporanea ai limiti di rumorosità dettati dalla normativa vigente deve indicare:
 - La tipologia di attività che si intende svolgere;
 - L'ubicazione dell'attività su idonea cartografia;
 - La durata dell'attività, con data di inizio e data di fine della stessa;
 - L'orario previsto per l'attività;
 - La documentazione individuata negli appositi moduli.
6. I livelli in deroga ai limiti da rispettare e il numero di deroghe massime ammissibili secondo la vigente normativa valgono per tutti gli edifici esposti alla rumorosità prodotta, anche se appartenenti ad aree di classi acustiche differenti. Pertanto, nell'istanza di cui al punto 5 devono essere individuati come ricettori tutti quelli per i quali si evidenzia un superamento dei limiti (assoluto e differenziale se applicabile) e per i quali è necessaria l'autorizzazione in deroga.
7. Il Comune procede al rilascio di deroghe temporanee ai limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente sulla base della documentazione presentata e, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, anche previo parere della competente Azienda Sanitaria, potrà indicare prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di bonifica o installazione di sistemi di mitigazione/limitazione, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea o manifestazione.
8. Per i siti critici o in aree abitate, l'Amministrazione Comunale può prescrivere ai soggetti titolari delle autorizzazioni che sia dato incarico ad un Tecnico competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei valori limite prescritti mediante un monitoraggio continuo per tutta la durata di ciascuna attività temporanea o manifestazione, finalizzato alla verifica del rispetto degli orari e dei livelli massimi autorizzati, da prolungarsi per almeno 30 minuti dopo la conclusione della manifestazione o attività stessa.
9. Le attività rumorose temporanee sono sottoposte a verifiche da parte degli Organi di Controllo e devono essere sospese, a semplice richiesta verbale, ogni qualvolta essi lo ritengano necessario.

Art. 12- Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanea, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo e/o mobile

1. Qualora nell'ambito di attività temporanea, manifestazioni o spettacoli si preveda di non poter conseguire il rispetto dei limiti o degli orari previsti, sia che si tratti di manifestazioni svolte in AST o in AM che al di fuori, il responsabile incaricato può richiedere, secondo i tempi previsti al precedente art. 8 comma 2, apposita autorizzazione in deroga sulla base di quanto indicato all'art. 11, trasmettendo il modulo B.
2. E' prevista una procedura di tipo *semplificato*, senza acquisizione del parere dell'Azienda Sanitaria, nel caso di attività o manifestazioni localizzate in aree di classe III, IV, V e svolte non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo, e che possiedono contemporaneamente i seguenti requisiti:

Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e modalità di autorizzazioni alle attività rumorose e di rilascio delle deroghe al limite di zona

- orario 10.00-24.00;
 - rispetto dei seguenti limiti:
 - 70 dB(A) fino alle ore 22.00 e 60 dB(A) fino alle ore 24.00 misurati in facciata;
 - 65 dB(A) fino alle ore 22.00 e 55 dB(A) fino alle ore 24.00 misurati in ambiente interno a finestre aperte;
 - 60 dBA fino alle ore 22.00 e 50 dBA fino alle ore 24.00 misurato in ambiente interno (per manifestazioni svolte in ambiente strutturalmente collegato a ricettori).
3. Nei casi di attività o manifestazioni in cui non sono rispettati i requisiti di cui al comma 2 si procede con procedura ordinaria e pertanto con acquisizione del parere dell'Azienda Sanitaria.
 4. In aree localizzate in centro abitato o non ricomprese negli elenchi di AST e AM di cui all'allegato 1, possono essere autorizzate esclusivamente manifestazioni che si svolgono entro le ore 22:00 e per non più di 3 giorni all'anno, a meno che non siano organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti Locali o soggetti pubblici.
 5. Ulteriori semplificazioni sono previste nel caso di manifestazioni di durata uguale o inferiore a 3 giorni, come indicato nel modulo apposito (modulo B).
 6. Il numero di deroghe che è possibile autorizzare è definito dalla normativa vigente in base alla classificazione acustica del territorio. Il conteggio delle deroghe si applica per tutti i singoli recettori esposti. A tal fine, nella documentazione devono essere indicati nella planimetria degli interventi tutti i recettori esposti al superamento di un limite (assoluto o differenziale ove applicabile) per cui si necessita dell'autorizzazione in deroga.
 7. Laddove l'istanza di autorizzazione interessi un sito critico, oggetto di segnalazioni oppure fortemente abitato, l'Amministrazione si riserva di richiedere modifiche alla durata, orari e limiti di immissione sonora previsti ovvero di chiedere verifiche tecniche ovvero di non rilasciare il provvedimento richiesto.
 8. Il Comune pubblica e mantiene aggiornato, sul sito istituzionale dell'Ente, il registro delle deroghe rilasciate sul territorio comunale relativamente alle attività di cui al presente articolo.
 9. Le manifestazioni commemorative pubbliche, quelle a carattere benefico, culturale, religioso e similari che per una singola giornata comportano l'utilizzo di soli microfoni senza utilizzo di impianti di diffusione musicale, di durata non superiore alle sei ore, in orario compreso tra le ore 10.00 e le ore 22.00, non sono soggette ad alcun adempimento in relazione alle emissioni di rumore.

Art. 13 - Manifestazioni in impianti sportivi

1. Lo svolgimento di attività differenti da quelle per le quali l'impianto è omologato deve essere esplicitamente autorizzato secondo quanto previsto per le attività rumorose temporanee.
2. L'uso degli impianti sportivi all'aperto per manifestazioni ricreative è consentito dalle ore

8.00 alle ore 24.00.

3. Gli impianti quali stadi, palazzetti dello sport chiusi o parzialmente chiusi, purché non strutturalmente collegati al recettore, sono assimilati a quelli aperti in termini di numero di deroghe.
4. In caso di attività di particolare rilevanza per la collettività, le disposizioni di cui ai commi precedenti potranno essere derogate con provvedimenti specifici.

Art. 14 - Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per cantieri

1. I cantieri edili, stradali o assimilabili possono esercitare attività che comportino l'impiego di macchine rumorose o l'esecuzione di lavori rumorosi, qualora svolti nel rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente, tutti i giorni feriali escluso il sabato, tra le ore 8.00 e le ore 19.00 con sospensione delle attività rumorose dalle ore 12.30 alle ore 14.30.
2. Qualora si preveda di non poter conseguire il rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente oppure si chieda di derogare all'orario o ai giorni di cui al comma 1, il legale rappresentante dell'attività o il direttore del cantiere, possono richiedere apposita autorizzazione in deroga secondo le tempistiche di cui al precedente art. 8 comma 2 e sulla base di quanto indicato all'art. 11 trasmettendo il modulo C.
3. E' prevista una procedura di tipo semplificato, senza acquisizione del parere dell'Azienda Sanitaria, nel caso siano rispettate, oltre agli orari di cui al comma 1 e i giorni di cui al comma 2, contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - cantieri ricadenti in aree in classe III, IV, V e VI posti ad una distanza uguale o superiore a 100 m in linea d'aria da scuole, ospedali e case di cura,
 - durata inferiore o uguale a 20 giorni lavorativi,
 - rispetto dei seguenti limiti:
 - 70 dB(A) all'esterno misurati in facciata al recettore;
 - 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni (anche nel caso di ristrutturazioni interne).
4. Per i cantieri che non rispettano i requisiti di cui ai commi 1 o 3 si procede con procedura ordinaria e pertanto con acquisizione del parere dell'Azienda Sanitaria.
5. Sono previste procedure semplificate nel caso di cantieri di durata inferiore ai 5 gg, come indicato nel modulo specifico (modulo C).
6. Gli interventi di urgenza per cantieri edili o stradali così come definiti all'art. 2 e tutte le attività rumorose necessarie a scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o di emergenza derivanti da eventi atmosferici e/o cause di forza maggiore, compresi quelli effettuati dagli enti erogatori dei servizi per la riparazione di guasti con caratteristiche di urgenza, sono esonerati dalla richiesta di deroga ai limiti di rumorosità e possono operare senza limiti di orario e di rumorosità.
7. Possono essere svolti senza adempimenti in relazione alle emissioni di rumore i cantieri per manutenzione di strade o marciapiedi di interesse della collettività che abbiano una durata massima di 7 gg, che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e modalità di autorizzazioni alle attività rumorose e di rilascio delle deroghe al limite di zona

- localizzati in aree in classe III, IV, V e VI posti ad una distanza uguale o superiore a 100 m in linea d'aria da scuole, ospedali e case di cura,
- orario attività rumorose compreso tra le ore 8.00 e le ore 19.00 dei giorni feriali escluso il sabato.

Art. 15 - Criteri di misurazione

1. Tutte le misure acustiche devono essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale come definito dall'art. 2 comma 6 della Legge 447/1995 con le modalità e la strumentazione prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". I limiti devono essere verificati presso gli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico.
2. Ai fini della deroga ai limiti acustici, come stabiliti nel seguito, devono essere sempre considerati i livelli di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica, considerando pertanto tutte le sorgenti presenti nelle condizioni di esercizio (considerando come sorgenti anche quelle antropiche e quelle relative al traffico indotto oltre alle sorgenti fisse e musicali).
3. I livelli devono essere misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più esposti. Nel caso di attività svolte al chiuso il limite è verificato all'interno dell'edificio più esposto al rumore e strutturalmente collegato.
4. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A ($L_{eq}(A)$), misurato conformemente a quanto prescritto nel D.M. Ambiente del 16 marzo 1998. Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti (e di almeno 30 minuti per i cantieri) e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal Decreto sopra citato. Verifiche specifiche di durata maggiore possono essere richieste per situazioni specifiche o particolarmente critiche nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione in deroga.
5. Per quanto non espressamente specificato si rimanda alla normativa di settore.

Art. 16 - Altre attività rumorose

Per l'uso temporaneo delle seguenti attrezzature non è previsto il rilascio di autorizzazione ma vengono fissati alcuni criteri generali ai quali occorre attenersi.

1. MACCHINE DA GIARDINO

Le macchine e gli impianti posti in uso devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale in materia di emissioni rumorose.

Aree private

L'uso in centro abitato di attrezzature per la manutenzione di aree verdi e giardini privati è consentito secondo le prescrizioni di seguito indicate:

- Nei giorni feriali, escluso il sabato: dalle ore 9:00 alle ore 20:00 con pausa dalle ore 13:00 alle ore 15:00,
- Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Aree pubbliche

L'utilizzo di attrezzature rumorose per la manutenzione del verde pubblico è consentito dalle

ore 7:00 alle ore 19:00 dei giorni feriali.

2. ATTIVITA' AGRICOLE SVOLTE CON MACCHINARI MOBILI

Le macchine e gli impianti posti in uso devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale in materia di emissioni rumorose.

L'impiego temporaneo di macchine agricole mobili per i lavori stagionali e di manutenzione in deroga ai limiti della classificazione acustica del territorio è così consentito:

- giorni feriali compreso il sabato: dalle ore 7.30 alle ore 21.00,
- giorni festivi: dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

3. USO DELLE CAMPANE

Per l'uso delle campane si rimanda a quanto stabilito negli accordi tra Repubblica Italiana e Santa Sede, che riconoscono alla Chiesa il potere di regolamentare con proprie norme esclusive il pubblico esercizio del culto. Il campo di applicazione di tale accordo è limitato all'uso delle campane per attività connesse al culto.

4. PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

Le attività di pulizia delle strade e di raccolta rifiuti sono consentite in deroga ai limiti di rumorosità negli orari previsti dagli atti di disciplina dello svolgimento del servizio.

5. ATTIVITA' COMMERCIALI MERCATALI

Per tutto ciò che riguarda gli orari di esercizio delle attività commerciali mercatali, la regolamentazione del commercio ambulante e le modalità di attuazione dei mercati e del carico e scarico merci si rimanda a quanto stabilito dalla normativa di settore e ai regolamenti e ordinanze comunali vigenti.

6. ALTRE ATTIVITA'

L'esercizio di altre attività rumorose o potenzialmente rumorose non disciplinate dalla normativa, quali ad esempio piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi, lavori di bricolage e hobbistica in genere, lavori di piccola manutenzione effettuati con attrezzature rumorose svolte a fini privati per uso domestico, può essere effettuato come di seguito specificato:

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 20:00,
- nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 17 - Controlli e vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito al Settore competente dell'amministrazione comunale, al Corpo di Polizia Locale e agli organi di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze.

Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e modalità di autorizzazioni alle attività rumorose e di rilascio delle deroghe al limite di zona

2. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, gli organi di controllo possono assumere, anche a semplice richiesta verbale, informazioni, dati, notizie e documentazioni, procedere ad ispezioni, a rilievi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile all'accertamento di violazioni delle disposizioni del Regolamento, delle dichiarazioni sostitutive, dei Nulla Osta Acustico, dell'autorizzazione in deroga ai limiti e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. L'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, il nulla osta e le dichiarazioni sostitutive devono essere custoditi, insieme alla documentazione tecnica di corredo, nei luoghi ove viene svolta l'attività per poter essere esibite agli Organi di controllo anche a semplice richiesta verbale.
4. Le attività tecniche di controllo relative al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia acustica sono di competenza di ARPAT e dell'Azienda Sanitaria Locale, ognuno per le proprie competenze. Dette attività possono eventualmente essere svolte anche da altri TCAA abilitati, specificatamente autorizzati alla funzione di controllo dall'Amministrazione Comunale a supporto del Corpo di Polizia Locale.
5. I soggetti indicati al precedente comma 1 possono disporre la sospensione di attività rumorose nel caso di evidenti irregolarità all'atto del controllo.

Art. 18 - Sanzioni

- 1 Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in relazione alle singole fattispecie, le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge n. 447/95 e dall'art. 17 della Legge Regionale 89/98.
- 2 Ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia e, segnatamente, dall'art. 6 del D. Lgs. n. 103/2024 nel caso di accertamenti della prima violazione di cui al comma 1, trattandosi di sanzione inferiore nel massimo edittale a 5.000 euro, è previsto l'obbligo di procedere alla diffida.
- 3 Nel caso di mancato rispetto dei valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 o dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/95 e dall'art. 17 della L. R. 89/98; al titolare verrà ordinato di ricondurre il livello sonoro entro i limiti di legge secondo quanto indicato al successivo art. 19.
- 4 L'esercizio delle attività descritte all'art. 4 in modo difforme rispetto alle prescrizioni dettate o a quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e nei suoi allegati tecnici, fermo restando l'applicazione delle sanzioni indicate ai commi precedenti, comporta - con provvedimento del settore competente in materia acustica - anche la sospensione dell'attività musicale di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo autorizzata, come di seguito indicato:
 - per la seconda violazione: sospensione dell'attività musicale per sette giorni consecutivi;
 - per la terza violazione: sospensione dell'attività musicale per trenta giorni consecutivi;
 - per le ulteriori violazioni: sospensione dell'attività musicale per sessanta giorni consecutivi.

Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e modalità di autorizzazioni alle attività rumorose e di rilascio delle deroghe al limite di zona

In caso di inosservanza della suddetta sospensione dell'attività musicale, è formulato al trasgressore un atto di diffida con l'avvertenza che, in caso di ulteriore inosservanza, sarà disposta, senza ulteriore avviso, la sospensione temporanea dell'attività commerciale. La sospensione e la successiva riapertura dell'attività commerciale sono di competenza del Settore responsabile del procedimento autorizzatorio o titolato a ricevere la S.C.I.A., dietro parere scritto del settore competente in materia acustica. Tali disposizioni si applicano tenuto conto delle sanzioni intercorse nei diciotto mesi precedenti l'ultima violazione riconducibile alla medesima attività economica. Restano fatti salvi i provvedimenti di competenza del settore Commercio adottati ai sensi della Legge Regionale 62/2018.

5. L'esercizio delle attività descritte al Titolo III svolte in modo difforme rispetto alle prescrizioni dettate dall'autorizzazione in deroga ai limiti acustici comporta l'applicazione delle sanzioni indicate al comma 1.
6. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al successivo art. 19 comma 3 è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10, comma 3, della Legge n. 447/1995, e può comportare la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei valori limite o, per attività non soggette a licenze comunali, può comportare la riduzione di orario di apertura al pubblico.
7. L'inottemperanza alle ordinanze contingibili e urgenti di cui al successivo art. 19 comma 5, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge n. 447/1995.

Art. 19 - Procedimento di rientro nei limiti

1. Il superamento dei limiti acustici previsti dalla vigente normativa per una sorgente rumorosa comporta, di norma, l'adozione da parte dell'Ufficio Comunale competente in materia acustica di un provvedimento ingiuntivo e/o di diffida e/o di revoca autorizzativa finalizzato a garantire il ripristino del rispetto dei limiti di legge.
2. In caso di accertamento del superamento dei valori limite fissati dalle disposizioni dettate in applicazione della Legge n. 447/1995, l'Amministrazione Comunale ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione, entro un termine stabilito, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2, commi 6 e 7 della Legge n. 447/1995) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei valori limite. Nelle more dell'esecuzione di tali interventi, il titolare dell'attività verrà diffidato dall'utilizzo delle sorgenti individuate come responsabili del superamento dei limiti.
3. In caso di inadempienza al provvedimento di cui al comma 2 oppure nel caso di reiterato accertamento del superamento dei limiti acustici, il Sindaco potrà adottare apposita ordinanza finalizzata a disporre la sospensione dell'attività rumorosa e/o a inibire definitivamente o rimuovere la sorgente sonora disturbante e/o sospendere la licenza o autorizzazione all'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti acustici fissati dalla normativa.
4. Qualora adottati un provvedimento di sospensione dell'intera attività disturbante, il Sindaco, col medesimo provvedimento, dà atto che gli Uffici Comunali competenti potranno revocare

Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e modalità di autorizzazioni alle attività rumorose e di rilascio delle deroghe al limite di zona

le altre licenze o autorizzazioni precedentemente dagli stessi rilasciate (autorizzazione sanitaria, licenze di commercio, occupazione suolo pubblico, nulla osta, ecc.); pertanto ai fini della ripresa delle attività sarà necessario richiedere Nulla Osta Acustico secondo le modalità espresse all'art. 3 comma 3.

5. E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti adottati ai sensi dell'art. 9 della L. n. 447/95 e s.m.i. .

Art. 20 - Regime transitorio e Abrogazioni

1. Per le attività di cui all'art. 4 le autorizzazioni in essere (N.O. Acustici per attività musicali svolte in ambiente interno) restano valide fino alla eventuale modifica delle condizioni emissive oppure al cambio di titolarità/subentro.
2. Per le attività in possesso di Nulla Osta acustico per attività musicali svolte in ambiente interno, l'utilizzo di sorgenti sonore in spazi esterni di pertinenza (privata, in concessione o autorizzata a qualsiasi titolo) è da considerarsi, per effetto dell'approvazione del presente regolamento, quale modifica dell'attività emissiva e pertanto si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.
3. Le attività che hanno già trasmesso la documentazione o certificazione di impatto acustico nell'ambito di procedimenti autorizzativi espressi e non espressi non devono procedere ad integrazioni salvo eventuale modifica delle condizioni emissive oppure cambio di titolarità/subentro.

Art. 21 - Allegati

1. La Modulistica di riferimento è pubblicata sul sito del Comune di Livorno e viene aggiornata a cura dell'ufficio competente in materia acustica in collaborazione con il SUAP.
2. L'allegato 1 viene modificato con provvedimento di Giunta comunale su proposta degli uffici competenti in materia acustica.

Art. 22 - Norma Finale

1. Il presente *“Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e modalità di autorizzazioni alle attività rumorose e di rilascio delle deroghe al limite di zona”* entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione.
2. Contestualmente all'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il *“Regolamento comunale delle attività rumorose e modalità di rilascio delle deroghe al limite di zona”* di cui alla D.C.C. n. 104 del 19/9/2013.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 1f70b2d8ba61c58ab3e2eca6dcd2da7b5d9763401ac05daa974ba9811e02d816

Firme digitali presenti nel documento originale

LEONARDO GONNELLI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.219/2025

Data: 27/11/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONI ALLE ATTIVITÀ RUMOROSE E DI RILASCIO DELLE DEROGHE AL LIMITE DI ZONA"



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=91636e40b2ccd61e_p7m&auth=1

ID: 91636e40b2ccd61e